



Gruppo assembleare  
**Lega Umbria**  
Il Consigliere  
**Daniele Carissimi**

## Proposta di legge

### *“Promozione e sviluppo di distretti di economia circolare e di rapporti di simbiosi industriale”*

#### Art. 1

##### (Oggetto e finalità)

1. La Regione, in conformità con i principi e la normativa europea e nazionale in materia di sviluppo sostenibile ed economia circolare, promuove e sostiene lo sviluppo dei Distretti di economia circolare nel territorio regionale e la nascita e il consolidamento di rapporti di simbiosi industriale.

2. La presente legge persegue le seguenti finalità:

- a) la promozione di politiche integrate di gestione dei rifiuti tra unità produttive ubicate in un'area geografica circoscritta allo scopo di prevedere la prevenzione e la riduzione della produzione di rifiuti e imballaggi e la minimizzazione dei volumi conferiti in discarica;
- a) la valorizzazione degli scarti di lavorazione di un'attività attraverso il loro reimpiego come materie prime in altri processi produttivi e la loro reimmissione sul mercato, secondo i principi dell'economia circolare;
- b) l'efficientamento energetico, la decarbonizzazione dei processi produttivi e l'utilizzo sempre maggiore di energia generata da fonti rinnovabili;
- c) la riduzione delle emissioni inquinanti dei processi produttivi e degli impianti;
- d) lo sviluppo di tecnologie, prodotti e processi produttivi innovativi funzionali a ridurre l'impatto ambientale delle attività produttive in termini di risparmio di energia, di materie prime, riduzione di scarti e rifiuti ed emissioni;
- e) la riqualificazione dei siti industriali dismessi;
- f) la realizzazione, secondo le logiche della simbiosi industriale, di infrastrutture e impianti condivisi a servizio di unità produttive ubicate in un'area geografica circoscritta onde efficientare la raccolta, il trasporto e la gestione dei rifiuti prodotti, ridurre le emissioni inquinanti e climalteranti e il consumo di materie prime ed energia.



Gruppo assembleare  
**Legambiente**  
Il Consigliere  
**Daniele Carissimi**

## Art. 2

### (Definizioni)

1. Ai fini della presente legge si definisce:

- a) “distretto di economia circolare”: l’agglomerato di unità produttive industriali, agricole e commerciali, di impianti e di servizi, ricompresi in un ambito territoriale circoscritto e legati da un rapporto di simbiosi che rende il distretto capace di autoalimentarsi e generare efficienza di processo e di output attraverso la condivisione delle risorse.
- b) “agglomerato di unità produttive potenzialmente idoneo ad essere trasformato in distretto di economia circolare”: l’insieme delle unità produttive industriali, agricole e commerciali situate sul territorio regionale nei limiti di quanto previsto all’articolo 3 comma 1.
- c) “patto di distretto”: il patto stipulato tra la Giunta regionale e gli operatori economici, gli enti locali, le associazioni di categoria e le rappresentanze economico-sociali con interessi in una determinata area produttiva per lo sviluppo di soluzioni organizzative, logistiche, impiantistiche e strutturali volte a ridurre l’impatto ambientale complessivo dell’agglomerato e generare efficienza di processo e di output, anche attraverso l’implementazione di dinamiche di simbiosi industriale.

## Art. 3

### (Individuazione degli agglomerati di unità produttive idonei)

1. La Giunta regionale, previo confronto con gli enti locali, gli operatori economici, le associazioni di categoria e le rappresentanze economico-sociali interessate, individua con proprio provvedimento, da adottarsi entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli agglomerati di unità produttive industriali, agricole e commerciali presenti sul territorio regionale potenzialmente idonei ad essere trasformati in distretti di economia circolare sulla base dei seguenti criteri:

- a) contiguità fisica delle unità produttive e degli impianti, omogeneità delle attività svolte e tendenziale difficoltà ad attribuire gli impatti ambientali negativi del distretto a solo una o alcune di esse;
- b) omogeneità dei metodi di produzione, del know-how tecnologico, dei servizi fruiti e delle scelte organizzative e gestionali per tipologia di attività svolta;



Gruppo assembleare  
**Lega Umbria**  
Il Consigliere  
**Daniele Carissimi**

- c) presenza di processi produttivi interessati da problematiche ambientali simili in termini di emissioni inquinanti e climalteranti, scarichi di reflui e gestione dei rifiuti, inefficienza energetica;
- d) presenza di aree industriali dismesse all'interno del distretto industriale, agricolo o commerciale;
- e) ubicazione dell'agglomerato di unità produttive all'interno di una zona individuata come Sito di interesse nazionale (SIN), Sito di interesse regionale (SIR) o Area di crisi industriale complessa;
- f) interesse da parte degli Enti locali nel cui territorio è ubicato il distretto IAC o adiacenti allo stesso alla realtà produttiva e all'instaurazione di rapporti di tipo collaborativo finalizzati a promuovere la sostenibilità e l'efficienza del distretto.

2. Affinchè un agglomerato di unità produttive industriali, agricole e commerciali sia considerato idoneo ad essere trasformato in distretti di economia circolare devono essere soddisfatti almeno tre dei criteri di cui al comma 1.

#### **Art. 4**

##### **(Patto di distretto)**

1. La Giunta regionale, una volta individuati gli agglomerati di unità produttive idonei ad essere trasformati in distretti di economia circolare in base ai criteri di cui all'art. 3, per ciascuno di essi propone agli operatori economici, agli enti locali, alle associazioni di categoria e alle rappresentanze economico-sociali interessati, un Patto di distretto per lo sviluppo di soluzioni organizzative, logistiche, impiantistiche e strutturali volte a ridurre l'impatto ambientale complessivo dell'agglomerato e generare efficienza di processo e di output anche attraverso l'implementazione di dinamiche di simbiosi industriale.

2. Il Patto di distretto deve contenere almeno:

- a) una relazione sulla situazione esistente e sulla natura delle attività delle unità produttive dell'agglomerato;
- b) i dati inerenti la produzione e la gestione dei rifiuti, le emissioni in atmosfera e gli scarichi generati dalle attività dell'agglomerato di unità produttive;
- c) la stima della produzione qualitativa e quantitativa degli scarti di produzione nonché dei fabbisogni di materie prime delle attività del distretto e una valutazione del relativo impatto ambientale;
- d) gli obiettivi di riduzione dell'impatto ambientale per le diverse matrici ambientali (emissioni, scarichi, rifiuti, consumo di energia e materie prime);



Gruppo assembleare  
**Legambiente Umbria**  
Il Consigliere  
**Daniele Carissimi**

- e) le proposte di intervento e le strategie per il raggiungimento dei predetti obiettivi e per lo sviluppo di rapporti di simbiosi tra le unità produttive capaci di generare efficienza di processo e di output attraverso la condivisione delle risorse;
- g) gli strumenti di coordinamento e gli accordi tra soggetti pubblici e privati, funzionali allo sviluppo sostenibile della realtà produttiva;
- h) le forme di sostegno e di incentivazione previste;
- i) le misure di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, nonché della popolazione residente nei territori adiacenti l'agglomerato di unità produttive.

3. Il Patto di distretto deve avere una durata almeno quinquennale e, ove sottoscritto dagli operatori economici, dagli enti locali, dalle associazioni di categoria e alle rappresentanze economico-sociali interessati, impegna la Giunta Regionale a promuovere e sostenere gli interventi e le strategie previste al suo interno e a contribuire alla trasformazione dell'agglomerato in distretto di economia circolare.

4. Lo stato di avanzamento degli interventi e il raggiungimento degli obiettivi stabiliti nei Patti di distretto sono soggetti a monitoraggio secondo i criteri e le modalità stabiliti nelle Linee guida predisposte dalla Giunta entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. A tal fine è istituita presso la direzione generale competente, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale, un'apposita struttura incaricata della raccolta, dell'elaborazione e della diffusione dei dati relativi ai diversi aspetti dimensionali, tecnici, di esercizio e finanziari connessi all'attuazione dei Patti.

#### **Art. 5**

##### **(Sostegno allo sviluppo di rapporti di simbiosi industriale)**

1. La Regione contribuisce allo sviluppo di rapporti di simbiosi industriale sul territorio regionale anche attraverso l'erogazione di contributi per la realizzazione progetti e interventi volti a ridurre l'impatto ambientale delle attività produttive anche in agglomerati di unità produttive diversi rispetto a quelli individuati ai sensi dell'articolo 3.
2. A tal fine, la Regione sostiene, in particolare, gli interventi e i progetti che perseguono le finalità di cui all'art. 1 comma 2.

#### **Art. 6**

##### **(Notifica all'Unione Europea)**

1. Gli atti emanati in applicazione della presente legge che prevedono l'attivazione di azioni configurabili come aiuti di Stato, ad eccezione dei casi in cui detti aiuti siano erogati in conformità a quanto previsto dai regolamenti comunitari di esenzione, o in



Gruppo assembleare  
**Lega Umbria**  
Il Consigliere  
**Daniele Carissimi**

regime de minimis, sono oggetto di notifica ai sensi degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

#### **Art. 7**

##### **(Clausola valutativa)**

1. L'Assemblea legislativa esercita il controllo sull'attuazione della presente legge e ne valuta i risultati ottenuti. A tal fine, la Giunta regionale, con cadenza annuale, anche sulla base del monitoraggio effettuato dalla competente direzione regionale ai sensi dell'art. 4 comma 4, presenta alla Commissione consiliare competente, una relazione sullo stato di attuazione e sull'efficacia della presente legge e ne valuta l'impatto rispetto alle finalità stabilite dall'articolo 1. In particolare, la relazione contiene dati e informazioni su:

- a) il contenuto, gli obiettivi e lo stato di attuazione dei Patti di distretto proposti agli operatori economici, agli enti locali, alle associazioni di categoria e alle rappresentanze economico-sociali e da essi sottoscritti;
- b) la tipologia di interventi e progetti promossi e sostenuti dalla Regione e il loro impatto rispetto alle finalità stabilite dall'articolo 1;
- c) la tipologia e il numero dei beneficiari in riferimento ai contributi concessi;
- d) le eventuali criticità riscontrate nell'attuazione della presente legge e dei Patti di distretto.

#### **Art. 8**

##### **(Disposizioni finanziarie)**

1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata per l'anno 2022 una spesa di euro 100.000 a valere sulle disponibilità della Missione 09 "Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente", Programma 02 "Tutela, valorizzazione e recupero ambientale", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio regionale di previsione 2022/2024.

2. Per gli anni successivi al 2022, l'entità della spesa per l'attuazione della presente legge è quantificata annualmente con la legge di bilancio regionale, ai sensi dell'articolo 38, comma 1 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).





Gruppo assembleare  
**Lega Umbria**  
Il Consigliere  
**Daniele Carissimi**

### Relazione illustrativa

La legislazione europea, da sempre attenta al tema dello sviluppo sostenibile, dell'economia circolare e del contrasto al cambiamento climatico, da ultimo anche con l'approvazione delle quattro direttive facenti parte del "pacchetto sull'economia circolare"<sup>1</sup>, l'emanazione della Legge europea sul clima e l'approvazione del Green Deal europeo, nonché con l'adozione del pacchetto "Fit for 55", ha dettato nuove sfide e nuovi obiettivi in materia di economia circolare, efficientamento energetico, decarbonizzazione e diffusione delle energie provenienti da fonti rinnovabili.

Il perseguimento di tali obiettivi pone, tuttavia, sia gli operatori economici che le pubbliche amministrazioni di fronte ad un percorso complesso e non privo di ostacoli, in quanto presuppone un vero e proprio cambio di paradigma e una piena transizione da un modello di produzione *lineare* a un modello di tipo *circolare*, dove i flussi di materiali generati in un determinato ciclo produttivo divengono risorse in altri processi industriali, nonché dall'utilizzo delle fonti fossili a quelle rinnovabili.

Ciò vale in particolar modo per l'Italia, dove, a differenza di altri stati europei come Francia e Germania, la piccola e media impresa gioca il ruolo di protagonista rappresentando il 90% del settore industriale e garantendo da sola circa il 64% del fatturato il 72% dell'occupazione del settore<sup>2</sup>.

Caratteristiche che, da un lato, hanno portato allo sviluppo, lungo tutta la penisola, di ben 141 *distretti produttivi*, ossia di aree ad alta concentrazione di PMI connotate da un elevato livello di specializzazione, un marcato livello d'interdipendenza dei cicli produttivi e una forte integrazione con l'ambiente socioeconomico locale industriale e, dall'altro, offrono oggi l'opportunità di sfruttare tale contesto per agevolare ed accelerare i processi di transizione necessari al raggiungimento degli obiettivi posti dall'Unione europea.

Opportunità che riguarda direttamente anche l'Umbria, dove la manifattura si configura come una componente strategica per l'economia regionale, con circa 7.400 aziende e un numero di addetti pari quasi a 60mila<sup>3</sup>, e un indotto pari al 34,3% del fatturato complessivo della Regione (quota sensibilmente superiore alla media nazionale (31,8%)) oltre che un valore delle esportazioni che contribuisce al 95% dell'esportazioni regionali complessive, ma dove le criticità non mancano.

---

1 Direttiva 2018/849/UE, che modifica le direttive relative ai veicoli fuori uso (2000/53/CE), alle pile e accumulatori (2006/66/CE) e alle apparecchiature elettriche e elettroniche (2012/19/UE); Direttiva 2018/850/UE, che modifica la direttiva relativa alle discariche sui rifiuti (1999/31/CE); Direttiva 2018/851/UE, che modifica la direttiva rifiuti (2008/98/CE); Direttiva 2018/852/UE, che modifica la direttiva sugli imballaggi (94/62/CE).

2 "Lo sviluppo sostenibile dei Distretti delle Piccole e Medie Imprese (PMI)", 2019, a cura della Fondazione per lo sviluppo sostenibile.

3 Studio "Manifatturiero ed esportazioni in Umbria", CNA Umbria e Sintesi Centro Studi, dicembre 2021.



Gruppo assembleare  
**Lega Umbria**  
Il Consigliere  
**Daniele Carissimi**

In Umbria, invero, molte imprese appartengono a settori ad alto consumo di energia e a difficile decarbonizzazione quali quello cementiero e siderurgico e a settori, come quello tessile, dove l'utilizzo di materie prime e risorse è particolarmente significativo, così come le quantità degli scarti di lavorazione e i volumi di rifiuti prodotti e destinati a smaltimento in discarica.

Ebbene, in tale quadro, un ruolo importante nel sostegno alle imprese umbre e agli enti locali della Regione nell'affrontare le sfide poste dall'Unione europea e dall'Italia, può essere fornito attraverso strategie e iniziative volte a promuovere e incentivare lo sviluppo di dinamiche di *simbiosi industriale* tra imprese con caratteristiche simili, ubicate all'interno di un'area geografica circoscritta e interessate da problematiche ambientali comuni, enti locali e rappresentanze economiche e sociali che operano sul territorio.

Rientrano invero nel concetto di simbiosi industriale quei processi in cui, grazie al consolidamento di rapporti di interdipendenza tra operatori economici, i prodotti di scarto e i sottoprodotti di un'attività produttiva vengono reimpiegate all'interno di un processo produttivo diverso senza che vengano generati sprechi o rifiuti in un'ottica di reciproco vantaggio, in analogia con quanto accade negli ecosistemi naturali, notoriamente più efficienti e sostenibili.

Si tratta dunque di un processo la cui finalità ultima è quella di permettere agli operatori economici coinvolti di dare vita ad un vero e proprio ecosistema che, attraverso il trasferimento di risorse di scarto o in esubero da un soggetto all'altro, consenta di ottenere benefici economici e ambientali sia in termini di riduzione dei volumi di rifiuti prodotti e dei relativi costi di smaltimento, che di diminuzione del consumo di materie prime come acqua o calore e conseguente risparmio di risorse finanziarie.

Inoltre, i vantaggi derivanti dall'applicazione di logiche distrettuali e simbiotiche alla gestione degli aspetti ambientali connessi ai processi produttivi è tale da garantire agli operatori economici una maggiore bancabilità degli investimenti in infrastrutture impiantistiche e tecnologie innovative nonché una più ampia distribuzione del rischio, offrendo alle imprese umbre anche potenzialità di crescita sul mercato nazionale ed internazionale e competitività che difficilmente potrebbero raggiungere da sole.

Infine, oltre ai benefici per i singoli operatori, la creazione di dinamiche distrettuali e simbiotiche tra le imprese umbre e gli enti locali potrebbe rappresentare altresì uno strumento importante anche sul diverso piano della pianificazione del territorio regionale e della valorizzazione delle sue risorse, ponendosi quale fattore abilitante di processi di innovazione e sviluppo sostenibile, sia sul piano tecnologico e imprenditoriale che in termini occupazionali.

In tale quadro, la presente proposta di legge mira a promuovere e sostenere lo sviluppo dei Distretti di economia circolare e la nascita e il consolidamento, nel territorio regionale,



Gruppo assembleare  
**Lega Umbria**

Il Consigliere  
**Daniele Carissimi**

di dinamiche di simbiosi industriale tra operatori economici, rappresentanze economiche e sociali ed enti locali.

Ciò al fine precipuo di contribuire alla prevenzione e alla riduzione della produzione di rifiuti e imballaggi e alla minimizzazione dei volumi conferiti in discarica, alla valorizzazione degli scarti di lavorazione delle attività, alla transizione energetica e alla riduzione delle emissioni inquinanti dei processi produttivi e degli impianti, alla riqualificazione dei siti industriali dismessi, nonché allo sviluppo di tecnologie, prodotti e processi produttivi innovativi funzionali a ridurre l'impatto ambientale delle attività produttive.

A tal fine, con la presente proposta di legge si prevede che la Giunta regionale, previo confronto con gli enti locali, gli operatori economici, le associazioni di categoria e le rappresentanze economico-sociali interessate, provveda ad individuare gli agglomerati di unità produttive industriali, agricole e commerciali presenti sul territorio regionale potenzialmente idonei ad essere trasformati in *distretti di economia circolare* sulla base di una serie di specifici criteri funzionali al perseguimento delle finalità indicate all'articolo 1.

Una volta individuati tali agglomerati, la presente proposta di legge prevede che la Regione predisponga per ciascuno di essi un Patto di distretto, ossia una proposta - destinata agli operatori economici, alle rappresentanze sociali ed economiche e agli Enti locali interessati - contenente, oltre ad una serie di dati circa lo stato delle attività coinvolte, gli obiettivi di riduzione dell'impatto ambientale complessivo dell'agglomerato e i possibili interventi e soluzioni organizzative, logistiche, impiantistiche e strutturali per trasformarlo in un distretto di economia circolare.

Nella presente proposta di legge si prevede che i Patti di distretto abbiano una durata almeno quinquennale per consentire una adeguata progettazione e realizzazione delle opere e che, ove essi vengano sottoscritti dagli operatori economici, dagli enti locali, dalle associazioni di categoria e alle rappresentanze economico-sociali interessati, impegnino la Giunta Regionale a promuovere e sostenere gli interventi e le strategie previste al suo interno.

Parimenti, si prevede che la Giunta regionale predisponga apposite Linee guida finalizzate a definire i criteri e le modalità di monitoraggio dello stato di avanzamento degli interventi e il raggiungimento degli obiettivi stabiliti nei Patti di distretto. A tal fine si prevede peraltro l'istituzione, presso la direzione generale competente e senza ulteriori oneri a carico del bilancio regionale, di un'apposita struttura incaricata della raccolta, dell'elaborazione e della diffusione dei dati relativi ai diversi aspetti dimensionali, tecnici, di esercizio e finanziari connessi all'attuazione dei Patti.





Gruppo assembleare  
**Lega Umbria**

Il Consigliere  
**Daniele Carissimi**

Infine, onde fornire un sostegno allo sviluppo dei distretti di economia circolare sul territorio regionale anche in agglomerati di unità produttive *diversi* rispetto a quelli espressamente individuati dalla Giunta in base ai criteri di cui all'articolo 3, la presente proposta di legge prevede che la Regione possa stanziare ulteriori risorse ed erogare contributi attraverso l'indizione di procedure ad evidenza pubblica in favore di progetti e interventi che si contraddistinguono per le finalità di riduzione dell'impatto ambientale delle attività produttive e creazione di rapporti di simbiosi industriale perseguite.

#### **Relazione tecnico-finanziaria**

L'articolo 1 descrive l'oggetto e le finalità della proposta di legge che consistono nella promozione e il sostegno allo sviluppo dei Distretti di economia circolare nel territorio regionale e la nascita e il consolidamento di rapporti di simbiosi industriale. La norma ha carattere generale e risulta neutrale dal punto di vista finanziario.

L'articolo 2 definisce i distretti di economia circolare, gli agglomerati di unità produttive potenzialmente idonei ad essere trasformati in distretti di economia circolare ed i patti di distretto stipulati tra la Giunta regionale, gli operatori economici e gli enti pubblici e privati presenti in una determinata area territoriale. La norma ha carattere definitorio e risulta neutrale dal punto di vista finanziario.

L'articolo 3 stabilisce che, entro 180 giorni dall'entrata in vigore della legge, la Giunta regionale con proprio atto individua gli agglomerati di unità produttive industriali, agricole e commerciali presenti sul territorio regionale potenzialmente idonei ad essere trasformati in distretti di economia circolare sulla base, sulla base di alcuni specifici criteri: contiguità fisica delle unità produttive e degli impianti; omogeneità delle attività svolte e della tecnologia produttiva; presenza di aree industriali dismesse; ubicazione dell'agglomerato all'interno di una zona individuata come Sito di interesse nazionale, regionale o area di crisi industriale; interesse da parte degli Enti locali all'instaurazione di rapporti di tipo collaborativo finalizzati a promuovere la sostenibilità e l'efficienza del distretto. La norma ha carattere procedimentale e risulta neutrale dal punto di vista finanziario.

L'articolo 4 descrive il Patto di distretto quale strumento di operatività della Legge che viene proposto dalla Giunta regionale agli operatori economici, agli enti locali, alle associazioni di categoria e alle rappresentanze economico-sociali interessate, per lo sviluppo di soluzioni organizzative, logistiche, impiantistiche e strutturali volte a ridurre l'impatto ambientale complessivo dell'agglomerato e generare efficienza di processo e di output anche attraverso l'implementazione di dinamiche di simbiosi industriale. Il comma 2 descrive gli elementi che i Patti devono contenere. Il comma 3 stabilisce che il Patto di distretto deve avere una durata almeno quinquennale e che impegna la Giunta Regionale a promuovere e sostenere gli interventi e le strategie previste al suo interno e a contribuire



Gruppo assembleare  
**Legambiente**  
Il Consigliere  
**Daniele Carissimi**

alla trasformazione dell'agglomerato in distretto di economia circolare. Il comma 4 prevede inoltre che la Giunta regionale monitora l'andamento dei patti, secondo le linee guida approvate dalla stessa entro 180 giorni dall'entrata in vigore della Legge. A tal fine è istituita presso la direzione generale competente, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale, un'apposita struttura incaricata della raccolta, dell'elaborazione e della diffusione dei dati relativi ai diversi aspetti dimensionali, tecnici, di esercizio e finanziari connessi all'attuazione dei Patti. Tali disposizioni hanno carattere procedimentale e non determinano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

L'articolo 5 prevede che la Regione contribuisce allo sviluppo di rapporti di simbiosi industriale sul territorio regionale anche attraverso l'erogazione di contributi per la realizzazione di progetti e interventi volti a ridurre l'impatto ambientale delle attività produttive, anche in agglomerati di unità produttive diversi rispetto a quelli individuati ai sensi dell'articolo 3. La norma genera nuovi oneri finanziari a carico del bilancio regionale che, trattandosi di spese a carattere non obbligatorio, possono essere quantificati in euro 100.000 per l'esercizio finanziario 2022.

L'articolo 6 prevede che, secondo quanto previsto dagli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, gli atti emanati in applicazione della presente legge che prevedono l'attivazione di azioni configurabili come aiuti di Stato, sono oggetto di notifica all'Unione europea, ad eccezione dei casi in cui detti aiuti rientrino nei limiti previsti dal regime de minimis, o qualora siano erogati in conformità a quanto previsto dai regolamenti comunitari di esenzione. La norma ha carattere ordinamentale e risulta neutrale dal punto di vista finanziario.

L'articolo 7 contiene la clausola valutativa e stabilisce che la Giunta regionale, anche sulla base del monitoraggio effettuato dalla competente direzione regionale, presenta una relazione annuale alla Commissione consiliare competente sullo stato di attuazione e sull'efficacia della presente legge, la quale ne valuta l'impatto rispetto alle finalità stabilite dall'articolo 1. La norma ha carattere ordinamentale e non determina nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

L'articolo 8 contiene le disposizioni finanziarie che autorizzano per l'anno 2022 la spesa di euro 100.000 a valere sulle disponibilità della Missione 09 "Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente", Programma 02 "Tutela, valorizzazione e recupero ambientale", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio regionale di previsione 2022/2024. Per gli anni successivi l'entità della spesa per l'attuazione della presente legge è quantificata annualmente con la legge di bilancio regionale.



Gruppo assembleare  
**Lega Umbria**  
Il Consigliere  
**Daniele Carissimi**

**Riepilogo oneri finanziari**

Articolo	Descrizione	Missione/Programma	Importo		
			2022	2023	2024
Articolo 5, c. 1	Sostegno allo sviluppo di rapporti di simbiosi industriale	Missione 09 Programma 02	100.000	-	-
<b>Totale</b>			<b>100.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

  
Consigliere Daniele Carissimi

